SENT. 143/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62211** del registro di segreteria, proposto dalla **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento**

contro

- **Michela CALOVI,** nata a San Michele all'Adige (TN), il 03/08/1957, CLVMHL57M43I042D, rappresentata e difesa dall' avv. Monica Baggia (BGGMNC63D60L378B - avvmonicabaggia@recapitopec.it);

- **Giorgio RAIA**, nato a Trento, il 14/06/1961, C.F: RAIGRG61H14L378E, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Urciuoli (RCLLSN73T23L628K - alessandro.urciuoli@pectrentoavvocati.it), Gianpiero Luongo

(LNGGPR72H22L378P - gianpiero.luongo@pectrentoavvocati.it) e Federica Scafarelli (SCFFRC70S46F839I - federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, ha eletto domicilio;

Avverso

la sentenza **n. 1/2025** della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, pubblicata in data 5 febbraio 2025.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Sabrina D'Alesio, e gli avvocati Federica Scafarelli e Monica Baggia per gli appellati.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento ha respinto la domanda avanzata dalla Procura attrice.

2. Con atto di citazione depositato il 19 giugno 2024, la Procura regionale aveva chiamato in giudizio i signori Paolo FORNO, Mauro ERLICHER, Sara GORINI, Gualtiero RIZZARDI, Marco STANCHER (membri *pro tempore* della Giunta), Michela CALOVI (segretario comunale) e Giorgio RAIA (direttore dei lavori) contestando a titolo di colpa grave, un danno complessivo di euro 30.639,97, conseguente alla condanna subita dal Comune di Predaia (istituito con l.r.n.1/2014,

mediante fusione dei Comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò) a seguito della sentenza del Tribunale di Trento n. 1130 pubblicata il 14/12/2018.

3. Il Collegio di prime cure riferiva che la vicenda a monte atteneva all'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Coredo, avvenuti dal 2007 al 2012. Nell'ambito di tale appalto, oggetto di alcune varianti in corso d'opera, l'impresa appaltatrice iscriveva delle riserve sul SAL (stato avanzamento lavori) n.8, sulle quali non vi era accordo con l'amministrazione, con conseguente giudizio civile. In particolare, con la riserva n. 5, l'impresa contestava che fosse stato unilateralmente ed arbitrariamente applicato, con riguardo ai nuovi compensi concernenti l'installazione dei ponteggi, sui relativi prezzi il prezzario PAT 2008, anziché il prezzario PAT 2005 vigente al momento della redazione del progetto definitivo e del relativo computo metrico, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa di settore, più favorevole per l'impresa appaltatrice. Il Direttore dei Lavori, infatti, aveva applicato al prezzo dei ponteggi il prezzario PAT 2008 sul presupposto che era stata approvata una variante sostanziale al progetto, con revisione del computo metrico estimativo della sicurezza ed introduzione di nuove misure di protezione che non erano state indicate nel capitolato speciale e nel computo metrico estimativo originari. Il Tribunale di Trento accoglieva parzialmente la pretesa dell'impresa costruttrice, respingendo le riserve n. 1, n. 2 e n. 3, riconoscendo un maggior compenso sulla riserva n. 5, mentre si addiveniva ad accordo in ordine alla riserva n. 4. La somma degli

interessi moratori sul maggior compenso della riserva n. 5 pagati dal Comune (euro 22.400,11), e delle spese di (parziale) soccombenza liquidate dal giudicante a carico della parte pubblica (euro 8.239,86), costituiscono, secondo la tesi attorea, il danno erariale, ripartito nella misura del 50% a carico dell'ing. RAIA e nella restante metà a carico, in parti uguali, dei membri della Giunta comunale e del segretario comunale (euro 2.553,00 ciascuno). La posizione dei membri della Giunta comunale è stata stralciata, in quanto, con decreto della Sezione territoriale n. 5/2024, è stata accolta la loro richiesta di rito abbreviato *ex* art. 130 c.g.c., munita del parere favorevole reso dalla Procura. Il giudizio è proseguito dunque, con rito ordinario, solo nei confronti della dott.ssa CALOVI e dell'ing. RAIA.

4. La Sezione territoriale ha assolto i convenuti per entrambe le poste di danno contestate.

4.1 In particolare, ha ritenuto che, con riguardo alla posta di danno relativa alle spese di giudizio addebitate al Comune dal Tribunale di Trento per soccombenza parziale (euro 8.239,86), fosse evidente la carenza di nesso causale tra le condotte poste in essere dall'ing. Raia ed il danno contestato, in quanto costui ha svolto solo le funzioni (tecniche) di direttore lavori, senza partecipare alla deliberazione di resistenza in giudizio, adottata, con decisione chiaramente ed ontologicamente autonoma, dalla Giunta comunale, con il parere favorevole della dott.ssa Calovi. Non risulta agli atti di questo giudizio alcuna prova circa un eventuale coinvolgimento o partecipazione in qualsiasi forma dell'ing. Raia al processo decisionale che ha portato

l'Organo esecutivo a deliberare la resistenza in giudizio. Ha ritenuto che anche le condotte della dott.ssa Calovi non potessero ritenersi cagionevoli del lamentato danno erariale da soccombenza in giudizio, in questo caso per mancanza di antigiuridicità. Ciò sia in quanto la decisione della Pubblica Amministrazione di resistere in giudizio ad un'azione promossa da un terzo, ovvero di intraprendere un'azione legale, rappresenta una condotta certamente lecita e la soccombenza in un processo non è di per sé rilevatrice di un comportamento imprudente, a meno che non configuri una lite temeraria, sia perché la decisione di agire/resistere in giudizio, rientrando nel novero delle scelte discrezionali, è insindacabile da parte del giudice contabile, a meno che non si ravvisi contrarietà alla legge, ovvero si tratti di scelta illogica, arbitraria, irrazionale, contraddittoria rispetto al fine da perseguire, circostanze non ricorrenti nel caso all'esame.

4.2 Per quanto concerne la posta di danno inerente agli interessi moratori pagati dal Comune all'impresa *ex* art. 144 del d.P.R. n. 207/2010 (euro 22.400,11) a seguito del giudicato civile, il Collegio di prime cure ha ritenuto che la vicenda potesse essere risolta in senso favorevole ai convenuti in base al principio della "*ragione più liquida*" per mancanza di colpa grave, dovendo il giudicante, per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave, effettuare una doppia valutazione, verificando sia il fondamento normativo della regola cautelare che individua la condotta attesa dall'ordinamento, sia, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, tenuto conto delle condizioni concrete nelle quali è stato adottato il

comportamento, e non riscontrandosi nel caso all'esame adeguato supporto probatorio alle affermazioni della Procura circa la violazione delle norme contrattuali, giacché non risulta prodotto né il capitolato speciale, né il contratto d'appalto. Ha, in ogni caso, ritenuto che, sulla base degli elementi probatori in atti e ponendosi in un'ottica di giudizio *ex ante*, la questione inerente all'applicazione ai ponteggi del prezzario PAT 2008, oggetto del contenzioso civile e della parziale condanna del Comune, sia stata affrontata dall'ing. Raia e dal segretario comunale/RUP dott.ssa Calovi, che ne ha avallato le decisioni, con perizia e diligenza, peraltro in un contesto di evidente complessità ed incertezza normativa.

5. Con appello ritualmente notificato, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo la condanna al pagamento, in favore del Comune di Predaia, della somma di euro 15.319,98, a carico del sig. Giorgio RAIA e di euro 2.553,00, a carico della sig.ra Michela CALOVI, oltre rivalutazione, interessi e spese per entrambi i gradi di giudizio, per i seguenti motivi.

I. Con un primo motivo di gravame la Procura ha lamentato "*erronea valutazione del nesso di causalità contestato al direttore dei lavori Raia*", in quanto l'appellata sentenza, nel capo in questione, difetterebbe di una reale analisi delle funzioni in concreto svolte dal direttore dei lavori, avendo quest'ultimo, con il suo imprudente comportamento, inciso "*in modo preponderante sulla sequenza dannosa,*

portando al convincimento della compagine amministrativa nel determinarsi sulla scelta di una resistenza alla lite".

II. Con un secondo motivo ha lamentato "*erronea valutazione della condotta illecita*" posta in essere dalla dott.ssa Calovi, quale R.U.P. e segretario comunale, impugnando i capi di sentenza nei quali la Corte territoriale stabilisce, in termini di nesso causale tra condotta e danno erariale, la mancanza di antigiuridicità dell'*agere* amministrativo della medesima.

III. Con un terzo motivo ha dedotto "*erronea valutazione dell'elemento psicologico*", sostenendo che la responsabilità gravemente colposa della R.U.P. Calovi e del D.L. Raia non possono essere messe in discussione, in quanto, in base alle previsioni di legge ed al concreto sviluppo delle attività svolte, essi hanno assunto un ruolo attivo nella determinazione del danno erariale indiretto causato alle casse dell'ente locale, per non aver assistito adeguatamente, secondo gli specifici compiti (e funzioni) attribuiti, gli organi comunali di vertice, alla luce delle prescrizioni tecniche e giuridiche prestabilite, in conformità al contratto di appalto pubblico e rispetto alla possibilità di concordare con l'impresa dei nuovi prezzi, attraverso un'attenta analisi della riserva dell'appaltatore.

IV. Con il quarto motivo la Procura lamenta una "*erronea applicazione del principio dell'onere della prova e violazione dell'articolo 95, comma 1, c.g.c. nel rigetto della domanda attorea per la mancata allegazione del capitolato speciale e del contratto di appalto*", laddove nessuna delle parti ha posto in dubbio la ricostruzione del contenuto del capitolato speciale e del

contratto d'appalto, agevolmente ricavabile dai numerosi documenti depositati in giudizio da ambo le parti e riportanti, anche testualmente, il contenuto specifico degli articoli dirimenti, ai fini della certezza probatoria.

V. Con il quinto motivo di gravame contesta il "*travisamento di fondamentali elementi di prova tecnica e documentale, con particolare riferimento alla relazione di collaudo e successive integrazioni*".

VI. Con il sesto motivo censura "*l'impropria interpretazione, in sede contabile, della CTU resa nel giudizio civile*".

VII. Con il settimo motivo contesta "*l'erronea interpretazione delle note d'udienza depositate dalla procura regionale*".

6. Con comparsa di costituzione depositata in data 19 maggio 2026, il signor Giorgio RAIA ha chiesto, in via principale, il rigetto di tutti i motivi di gravame, con conferma della sentenza appellata e conseguente assoluzione; in via subordinata, condizionatamente all'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'accoglimento delle difese espresse avverso i motivi di gravame della Procura (impropriamente qualificati dal patrocinante in termini di appello incidentale), con conseguente dichiarazione della prescrizione dell'azione erariale e della pretesa risarcitoria; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello, ridurre l'addebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 1, del r.d. n.2440/1923 e dell'art. 52, comma 2, del r.d. n.1214/1934 e/o ai sensi dell'art. 1 comma 1, della legge n.20/1994, tenuto conto delle innovazioni normative di cui alla legge n. 1/2026, *tra cui il limite di cui*

all'art.1, comma 1 octies, del trenta per cento del danno accertato; in ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio. Ha evidenziato, in particolare, che la condotta dell'ing. Raia si è pienamente conformata ai doveri propri del Direttore dei Lavori, dovendo essere valutata *ex ante* e non isolatamente, bensì nel quadro complessivo della gestione di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore, considerato che le riserve formulate dall'impresa erano complessivamente cinque, per un importo totale pari ad € 165.040,13.

7. Con comparsa di costituzione depositata in data 19 maggio 2026, la signora Michela CALOVI ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti di Trento e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che la decisione di resistere in giudizio non solo non fu temeraria, ma necessitata dalle richieste dell'impresa e dal fatto che, ove il Comune avesse deliberato di non resistere in giudizio, avrebbe rischiato di pagare molto di più della somma a cui è stato definitivamente condannato. In via subordinata, ha insistito per la dichiarazione di prescrizione dell'azione erariale in applicazione della legge n. 1/2026 e dell'individuazione del *dies a quo* nel momento di commissione del fatto, invocando l'applicazione della novella normativa per ogni altra conseguenza.

8. All'udienza del 9 giugno 2026, come da verbale in atti, la Procura generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso in appello, chiedendo la condanna degli appellati, ritenendo ampiamente documentata la violazione dei doveri di diligenza professionale richiesti dal loro incarico. Circa l'applicazione del c.d. potere riduttivo

obbligatorio di cui alla legge n. 1 del 2026, ha chiesto che venga nuovamente sollevata la questione di legittimità costituzionale della novella normativa, o si disponga una sospensione impropria; in estremo subordine, un rinvio del giudizio a data fissa. L'avvocato Scafarelli, per l'appellato Raia, ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado, che aveva escluso la gravità della colpa; in via subordinata, ha reiterato l'eccezione di prescrizione e, in ultima analisi, ha chiesto l'applicazione dei benefici introdotti dalla legge n. 1/2026, che limita il risarcimento al 30% dell'importo risarcibile, chiedendo, in via di estremo subordine, la sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale o un rinvio della causa. L'avvocato Baggia, riportandosi alla comparsa di costituzione, ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, contestando la ricostruzione della Procura in merito alla condotta della dottoressa Calovi. Ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado o, in subordine, l'applicazione della novella legislativa. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 1/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, con la quale è stata respinta la domanda avanzata dalla Procura attrice, tesa ad ottenere la condanna della sig.ra CALOVI Michela per euro 2.553,33 e del sig. RAIA Giorgio per euro 15.319,98, per il danno cagionato al Comune di Predaia, in relazione alla condanna civile in danno dell'ente locale (e conseguente debito fuori bilancio di complessivi euro

106.810,58), scaturita dalla variazione delle condizioni di un contratto di appalto pubblico, avente ad oggetto la costruzione di un polo scolastico, compiuta ai danni dell'impresa appaltatrice, attraverso l'applicazione, da parte del Comune appaltante, sul presupposto che era stata approvata una variante sostanziale al progetto, con revisione del computo metrico estimativo della sicurezza ed introduzione di nuove misure di protezione che non erano state indicate nel capitolato speciale e nel computo metrico estimativo originari, del prezziario PAT 2008, più sfavorevole all'impresa e non previsto dalle clausole negoziali, in luogo del concordato prezziario PAT 2005, espressamente stabilito nell'assetto contrattuale.

2. La Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, ha impugnato la sentenza di primo grado per plurimi motivi di appello, involgenti l'erronea valutazione, da parte del giudice di prima istanza, del nesso di causalità, della condotta illecita e dell'elemento psicologico, l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova e la violazione dell'articolo 95, comma 1, c.g.c., il travisamento di fondamentali elementi di prova tecnica e documentale, con particolare riferimento alla relazione di collaudo e successive integrazioni, l'impropria interpretazione, in sede contabile, della CTU resa nel giudizio civile, nonché l'erronea interpretazione delle note d'udienza Nel merito del gravame proposto dalla Procura regionale, il costante orientamento giurisprudenziale fa sì che, ai fini della decisione da rendere nel caso di specie, il Collegio possa procedere secondo il

criterio della "*ragione più liquida*", che, in armonia con il principio di ragionevole durata del processo, *ex* art. 111 Cost., abilita il giudice ad individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, senza che sia necessario esaminare altri profili di controversia, in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, a tenore del quale la "*tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio*" legittima "*un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.*" (Cass. S.U., n. 24172/2025; Cass. n. 12207/ 2022; Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Questo Collegio ritiene opportuno, pertanto, esaminare previamente l'aspetto concernente la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave in capo al direttore dei lavori, ing. Raia, e in capo al segretario comunale/RUP, dott.ssa Calovi, che ne ha avallato le decisioni, di cui al III motivo di gravame del ricorso della Procura regionale.

2.1 Con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, in via preliminare, e con specifico riguardo a quanto concerne la valenza della definizione di colpa grave introdotta dalla legge 7 gennaio 2026 n. 1 (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1.), ai sensi del quale "*Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.*

Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti"), ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) c.g.c., si rinvia integralmente alla motivazione della sentenza di questa Sezione n. 74 del 2026, che ha affermato, in particolare, che "*la norma si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, in piena adesione alla concezione "normativa" della colpevolezza (Sez. II appello, n. 808/2015, n. 608/2016; Sez. I appello, n. 236/2018, n. 58/2023, n. 429/2023, n. 50/2025; Sez. II appello, n. 27/2017, n. 774/2018, n. 7372024 cit.; Sez. III appello, n. 442/2003, n. 123/2016, n. 31/2025). La gravità della colpa (ovvero il "grado di scostamento") deve essere verificata, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 1/2026, con riferimento non solo agli astratti doveri di ufficio e di cautela, ma anche alle concrete circostanze dell'azione, accertando nel caso concreto quale condotta si imponga all'agente pubblico in forza dei generali doveri di ufficio e di cautela imposti dalle norme di settore, e quanto elevato sia stato lo scostamento tra la condotta tenuta e la condotta dovuta.*"

Può richiamarsi, sul punto, pertanto, anche la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti formatasi in epoca antecedente alla novella, che valuta sussistente l'elemento psicologico della colpa grave soltanto quando il soggetto abbia tenuto una condotta connotata da notevole e inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia o dalla macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio o da palese

e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici affidati alle sue cure, qualora, in base un giudizio prognostico *ex ante*, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui detto soggetto poteva disporre nel momento in cui ha agito, fosse obiettivamente e agevolmente prevedibile il verificarsi dell'evento dannoso (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II app. n.179/2025 e precedenti ivi richiamati); giurisprudenza secondo la quale vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri d'ufficio, con la precisazione che la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del pregiudizio erariale.

2.2 Nel merito del caso all'esame deve affermarsi che non può ritenersi adeguatamente provata dalla Procura la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave in capo agli odierni appellati.

Come risulta incontestabilmente agli atti di causa, l'impresa costruttrice iscriveva, nell'ambito dell'appalto di realizzazione del polo scolastico – oggetto di n. 4 varianti in corso d'opera, disposte dal direttore dei lavori, ing. Raia – n. 5 riserve (dalla variante n. 3 in poi) nel SAL n. 8. Tali riserve venivano richiamate e confermate dall'impresa ad ogni SAL successivo e fino al SAL n. 13, ribadendole anche nello Stato Finale. Il Tribunale civile di Trento, adito dall'impresa, respingeva le riserve nn. 1, 2 e 3, prendeva atto che la riserva n. 4 era stata soddisfatta dall'amministrazione comunale, e riconosceva all'impresa, come posta risarcitoria, un maggior compenso

relativamente alla sola riserva n. 5. La soccombenza del Comune nel giudizio civile, in conseguenza della reiezione di gran parte delle richieste dell'impresa attrice, pertanto, è stata solo parziale.

In merito, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dal giudice di prima istanza, la condotta degli appellati, dovendo essere valutata *ex ante* e in un contesto di evidente complessità ed incertezza normativa, e non isolatamente bensì nel quadro complessivo della gestione di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore, non appare caratterizzata da elementi che consentano di qualificarla in termini di colpa grave.

Occorre considerare, infatti, che – come si è detto - le riserve formulate dall'impresa erano complessivamente cinque, per un importo globale pari ad € 165.040,13, con la conseguenza che, una eventuale diversa decisione di non resistere in giudizio, comportando l'adesione a tutte le richieste dell'impresa, avrebbe determinato un esborso a carico del Comune certamente superiore all'entità della condanna subita.

2.3 Occorre valutare, inoltre, che, anche se la parziale soccombenza del Comune nel giudizio civile è stata certamente determinata dal fatto che il giudice civile ha riconosciuto la necessità di applicare alle nuove misure di sicurezza il prezzario PAT 2005, indicato nel capitolato speciale, e non quello del 2008 in concreto seguito dall'Amministrazione sulla base delle valutazioni del DL e del RUP, tale circostanza non implica necessariamente che le norme contrattuali, in particolare quelle del capitolato speciale d'appalto, sarebbero state palesemente violate dal direttore lavori ing. Raia e dal RUP dott.ssa

Calovi, come sostenuto dalla Procura ricorrente.

Infatti - anche a non voler considerare la mancata produzione da parte della Procura del capitolato speciale e del contratto d'appalto, che costituiscono evidentemente il quadro normativo fondante la tesi attorea e che doveva essere necessariamente sottoposto al giudicante al fine di un'autonoma valutazione giuridica delle disposizioni negoziali ritenute inequivoche e palesemente trasgredite dai convenuti, correttamente evidenziata dal giudice di prima istanza, e nell'impossibilità di esaminare in concreto la specifica disciplina negoziale - deve rilevarsi che dall'esame della relazione riservata del 21/05/2012 redatta dal direttore dei lavori, ing. Raia, con la quale sono state esaminate le riserve iscritte in contabilità dall'impresa, risultano adeguatamente esplicitate le ragioni per le quali si riteneva applicabile alle nuove misure di sicurezza il prezzario PAT 2008. La scelta appare, infatti, fondata sul presupposto dell'approvazione di una variante sostanziale al progetto, con revisione del computo metrico estimativo della sicurezza ed introduzione di nuove misure di protezione che non erano state indicate nel capitolato speciale e nel computo metrico estimativo originari, e giustificata dal fatto che i prezzi delle nuove misure di sicurezza richieste dal direttore dei lavori non avrebbero, altrimenti, trovato corrispondenza e valutazione nelle disposizioni del capitolato speciale.

Deve evidenziarsi, in particolare, che l'ing. Raia specificava che la scelta era motivata dal fatto che "*il prezzario di riferimento indicato nel C.S.A. non conteneva i prezzi della sicurezza introdotti con il codice "S". Per questi*

motivi e secondo quanto indicato nel C.S.A. all'art. 1.9.9.1.b, comma 2, si è scelto di utilizzare l'elenco in vigore al momento della definizione dei nuovi prezzi senza la temporizzazione a ritroso alla data del progetto, trattandosi di costi della sicurezza." Infatti, *l'entrata in vigore del D.Lgs 81/08 implica l'applicazione del contenuto di articoli normativi che superano e prevalgono gli articoli del C.S.A., sulle modalità di formulazione dei nuovi prezzi per il pagamento degli oneri della sicurezza. Per questo motivo gli art. 1.9.8, 1.9.10, 1.12.1 e 1.12.2 del Capitolato Speciale d'Appalto sono da considerarsi superati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 81/08.*"

Deve concordarsi, pertanto, con le valutazioni del Collegio di prime cure secondo cui "*Appare, dunque, evidente il grado di approfondimento recato nelle valutazioni dell'ing. Raia che, nel respingere la pretesa dell'impresa di costruzioni sulla riserva n. 5, ha valutato quanto disposto dal d.lgs. n. 81/08, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e si è anche confrontato con l'Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro presso la Azienda provinciale servizi sanitari di Trento (UOPSAL) a conferma dello scrupolo e dell'attenzione con cui il DL ha affrontato la problematica che gli era stata sottoposta. Tesi, peraltro, non irragionevole e avallata e replicata dalla stessa Avvocatura dello Stato nel contenzioso civile radicato dall'impresa di costruzioni, …*"

2.4 Per quanto concerne, inoltre, le valutazioni svolte dal collaudatore in corso d'opera, ing. Zanini, nelle varie relazioni rese all'Amministrazione, nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso in audizione preprocessuale, tutte richiamate dalla Procura a sostegno

delle proprie contestazioni, risultano assolutamente condivisibili, in quanto pienamente supportate dagli atti di causa, le conclusioni della Sezione giurisdizionale di Trento secondo cui "*l'ing. Zanini, oltre ad ammettere la complessità, contraddittorietà ed opinabilità delle norme contrattuali da applicare, avalla esplicitamente la scelta del DL ing. Raia in ordine all'applicazione del prezzario PAT 2008, sostenendo che l'impresa nell'accettare la variante n. 3 aveva anche accettato i nuovi prezzi della sicurezza (ponteggi) secondo quanto deciso dal DL ing. Raia (prezzario PAT 2008); e ciò sulla base di una serie di considerazioni, tra le quali anche il fatto che le nuove misure di sicurezza venivano indicate nel nuovo computo metrico estimativo "a misura" e non più "a corpo", per cui dettagliate ed in base a precisi prezzi (desunti appunto dal prezzario PAT 2008).*"

Deve evidenziarsi, in particolare, che lo stesso ing. Zanini afferma quanto segue: "*D'altra parte è anche vero che l'Impresa ha preso visione della Variante n. 3 ed ha firmato l'Atto di sottomissione n. 2 che prevedeva appunto Oneri della sicurezza per € 158.000,00 e non più per € 138.632,19 e sapeva che ciò era frutto di un CME in cui c'erano i nuovi prezzi S96 ... S99. Sono del parere che la questione andrebbe risolta nel senso di ritenere che l'impresa nell'accettare la Variante n. 3 con i Nuovi prezzi relativi, l'Atto di sottomissione n. 2, ecc., abbia accettato anche il C.M.E. della sicurezza che introduceva appunto i quattro nuovi prezzi S96, S97, S98 e S99 relativi ai ponteggi a prescindere se essi fossero stati desunti dal prezzario PAT 2008 e non da quello del 2005. Pare al sottoscritto collaudatore che si debbano dare per accettati da parte dell'impresa, a seguito dell'accettazione della Variante n. 3 e relativo Atto di sottomissione, i nuovi prezzi S96, S97, S98 e S99 per*

quanto riguarda i ponteggi, e che quindi resti da applicare tali prezzi alle effettive quantità messe in opera". Non può trascurarsi, ulteriormente, che anche nella successiva relazione del 14/06/2012 l'ing. Zanini conferma le oggettive difficoltà interpretative sulla problematica *de quo*, richiamando gli articoli 1.9.10.1.A e 1.9.10.1.B del capitolato speciale, dai quali si desumerebbe la facoltà del direttore dei lavori, in collaborazione con il coordinatore della sicurezza, di stabilire i nuovi prezzi della sicurezza generale e specifica.

2.5 Deve evidenziarsi, inoltre, che anche la CTU resa nel giudizio civile conferma che la scelta di applicare il prezzario PAT 2008 non è stata illogica o irrazionale, in quanto si afferma quanto segue: "*Il conteggio eseguito in sede di contabilità dalla D.L. (allegato 32) parametra la contabilizzazione dei ponteggi eseguita applicando il listino PAT 2008, alla effettiva durata dell'utilizzo, distinguendo quindi tra utilizzo di 17 mesi (17/24), 13 mesi (13/24) e 2 mesi (2/24). In linea di principio si reputa corretto rapportare il valore dell'opera eseguita al tempo di effettivo utilizzo, anche se la voce di progetto risulta per lo meno ambigua in quanto prima esplicita che il prezzo è per il ponteggio in opera per 24 mesi e quindi nella voce che il prezzo è relativo alla durata del cantiere, mentre si condivide l'utilizzo dei nuovi prezzi riferiti al listino PAT 2008*".

2.6 Per i motivi illustrati, esclusa la sussistenza del requisito psicologico della colpa grave, il terzo motivo di gravame della Procura regionale appare destituito di fondamento e deve essere respinto.

3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti.

4. Conclusivamente, alla luce delle suesposte motivazioni, l'appello

della Procura deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata. SENT. 143/2026

5. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento.

Le spese, a favore di ciascuna delle parti appellate, sono liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA e CPA, da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Lucia d'Ambrosio — Daniela Acanfora

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 10 SETT. 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco